

LO STATO PONTIFICIO

- 433. Editto 28 settembre 1826, col quale sono dichiarate d'assoluta proprietà le nuove opere scientifiche e letterarie, che si pubblicano dai rispettivi autori, o quelle non mai pubblicate d'autori estinti.**

Questo editto è stato tratto da AA.VV., Intorno alla garanzia della proprietà scientifico letterario artistico nei domini della Santa Sede. Leggi declaratorie e sentenze con l'aggiunta della Legge pubblicata il 30 giugno 1847 nel regno Lombardo Veneto diretta a garantire la proprietà letteraria ed artistica contro le arbitrarie pubblicazioni, riproduzioni o contraffazioni, Roma, 1860.

Pier Francesco, per la misericordia di Dio vescovo di Albano Cardinal Galeffi, della S.R.C. Camerlengo

La santità di N.S. Papa Leone XIII felicemente regnante essendosi proposto di proteggere e animare con saggi e sempre più efficaci provvedimenti la coltura delle scienze, delle lettere e delle arti, e dolendosi che al loro maggiore incremento e tutela si opponga la riprovevole avidità di coloro che si fanno lecito d'appropriare a sé il frutto degli altri studi o fatiche, si è degnata d'aderire alle nostre istanze e ne ha ordinato di prescrivere e promulgare le seguenti disposizioni, le quali noi per autorità della stessa Santità Sua e del Nostro officio di Carmelingato descriviamo e promulghiamo:

1. Chiunque nello Stato pubblicherà per istampa od incisione dì qualsivoglia maniera opere di scienze, lettere ed arti qualunque, di cui sia egli autore, avrà quind'innanzi di esse, durante sua vita naturale, il diritto d'assoluta proprietà.

2. Godrà dello stesso diritto d'assoluta proprietà chiunque pubblicherà nei modi sopradetti nello Stato opere d'autori estinti, tratte da manoscritti non mai stampati o diversamente stampati.

3. Similmente chiunque pubblicherà nella guisa sopraindicata opere già stampate o incise d'autori estinti, e non godenti nello Stato del diritto di proprietà, con giunte o correzioni o annotazioni, acquisterà lo stesso diritto d'assoluta proprietà quanto alle giunte, correzioni o annotazioni ad esse fatte.

4. Un tal diritto d'assoluta proprietà potrà eziandio dai rispettivi autori essere dopo la loro morte trasmesso ai loro legittimi eredi da durare per lo spazio di dodici anni.

5. Ciascuno potrà disporre d'un tal diritto nel modo, che può disporre d'ogni altro diritto di proprietà, e quindi potrà cederlo eziandio altrui per quel numero d'anni che più gli piacerà, purché non sia maggiore che il già determinato, e la cessione sia fatta per iscritto e non a voce.

6. È proibito a tatti d'intentare in alcun modo al pacifico godimento di cosiffatto diritto d'assoluta proprietà, stampando o incidendo o facendo stampare o incidere, o commerciando o vendendo o introducendo in qualsivoglia modo nello Stato qualunque opera d'autore, che v'abbia diritto d'assoluta proprietà, senz'avere in iscritto il permesso da lui medesimo.

7. Nessuno potrà far valere in giudizio un tal diritto di proprietà, se non avrà prima ottenuta la licenza di stampare o incidere e pubblicare l'opera sua dalle potestà ecclesiastiche e politiche a norma delle leggi su ciò pubblicate, e se prima, presentato a noi il numero d'esemplari consueto a darsi nelle privative finora accordate, non ne avrà conseguita la corrispondente dichiarazione da noi sottoscritta.

8. Una cosiffatta dichiarazione farà fede in giudizio sì della presentazione dell'opera, che dell'epoca in cui si è il diritto di proprietà acquistato; ma non darà alcuna garanzia di proprietà a chiunque non avesse diritto d'acquistarla a norma degli articoli precedenti.

9. Ciascun'opera che avrà ottenuta la sunnominata dichiarazione a pubblica norma sarà fatta da noi annunciare officialmente nel diario di Roma, e ne sarà parimenti dato avviso alle potestà ecclesiastiche, alle dogane dello Stato e ai revisori destinati a vegliare l'introduzione de' libri.

10. Chi avesse ragioni da contrastare ad alcuno per qualche opera il diritto di proprietà, potrà farlo dinnanzi ai tribunali competenti, purché promuova la sua istanza entro il termine di sei mesi da computarsi dal giorno, in cui venne da noi sottoscritta la

dichiarazione indicata nell'art. 7, passati i quali e non promossa istanza, si terrà aver egli ceduto ad ogni suo diritto.

11. Le privative alle opere finora da noi accordate con ispeciale notificazione resteranno nel loro vigore per quel numero d'anni a cui sono state determinate, passati i quali gli autori che vorranno godere del diritto di proprietà dovranno assoggettarsi alle disposizioni già prescritte.

12. Nessuno potrà stampare, incidere e pubblicare in qualunque maniera, opere manoscritte, né ancora stampate d'autori viventi o d'autori dopo la cui morte non sono ancora passati dodici anni, i quali abbiano trasmesso ai loro eredi il diritto di proprietà, senza permesso in iscritto degli autori od eredi rispettivi.

13. Chiunque si prendesse l'arbitrio di stampare od incidere in qualunque maniera e pubblicare entro il tempo prescritto opere d'altrui proprietà, incorrerà a beneficio del proprietario nella pena della perdita totale dell'edizione o incisione, e degli strumenti adoperati per la contraffazione, e dovrà inoltre pagare al proprietario una somma equivalente al prezzo commerciale di cinquecento esemplari dell'edizione o incisione originale.

14. Chi spaccerà o introdurrà nello Stato edizioni o incisioni contraffatte in qualunque maniera d'opera d'altrui proprietà, incorrerà a beneficio del proprietario nella perdita del numero totale degli esemplari, che si troveranno appresso di lui, e dovrà inoltre pagare allo stesso proprietario una somma corrispondente al prezzo commerciale di duecento esemplari, dell'edizione o incisione originale.

15. L'edizioni o incisioni contraffatte in qualunque maniera d'opera d'altrui proprietà, introdotte o tentate d'introdurre nello Stato saranno sequestrate immediatamente, e cederanno a beneficio del proprietario.

16. Quelli, che senza consenso in iscritto degli autori viventi o de' loro eredi innanzi al tempo stabilito stampassero o incidessero in qualunque maniera, e pubblicassero opere altrui manoscritto, né ancora stampate, saranno tenuti di rifare i danni cagionati ad essi nel modo, che verrà decretato in via civile dai tribunali competenti.